



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VII – Servizio Paesaggio

+039 081 19043723 e-mail: utc@comunebarano.it e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Corrado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) – C.F.: 83000730636 – P.I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 31 DEL 29.11.2021

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO

(art. 146 comma 8 D. Lgs. n° 42 del 22. 01. 2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. com. n. 4716 del 07.0.2021.
“Progetto per l’apertura di un varco pedonale” immobile sito in Barano d’Ischia (NA) alla via Vincenzo Di Meglio, in catasto al foglio n. 18 p.la n. 303.

DITTA: Sig. LOMBARDI AUGUSTO, nato a Barano d’Ischia (NA) il 23.10.1950 ed ivi residente alla via Tenente G. Conte n. 1, in qualità del legale rappresentante della società “Lombardi S.r.l.”, sede legale in via G.Gigante n. 174 Napoli;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- **che** con S.C.I.A. prot. com. n. 4716 del 07.07.2021, il Sig. LOMBARDI AUGUSTO, nato a Barano d’Ischia il 23.10.1950 ed ivi residente alla Via Tenente G. Conte n. 1, C.F. LMBGST50R23A617M in qualità del Legale Rappresentante della società “Lombardi S.r.l.”, sede legale in via G. Gigante n. 174 Napoli, proprietaria dell’immobile sito in Barano d’Ischia (NA) alla via Vincenzo Di Meglio ha trasmesso S.C.I.A., ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380 e ss. mm. ed ii, con richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata, con i relativi allegati tecnici a firma dell’ing. Michele Capezza, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n. 7175 (pec: michele.capezza@geopec.it), per il “Progetto per l’apertura di un varco pedonale” dell’ immobile sito in Barano d’Ischia (NA) alla Vincenzo Di Meglio, in catasto al foglio n. 18 p.la n. 303;
- **che** per l’esecuzione degli interventi previsti nella SCIA, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 156/06, dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 62/08, dal D.Lgs 63/08, L. 129/08 e ss. mm. ed ii., dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazione, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011 e ss. mm. ed ii., nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell’art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

VISTO:

- l’art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall’art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l’esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l’art. 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., nonché il Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in

attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C.L.P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "R.U.A."** del vigente **P.T.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico geom. Salvatore Di Costanzo, con scheda istruttoria del 10.08.2021, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;

RILEVATO:

- **che** l'intervento può essere ascrivibile alla fattispecie indicata al **n. B.18**, dell'elenco di cui all'allegato "B" del D.P.R. n°31/2017 e non interdetti da specifica prescrizione d'uso del paesaggio contenuta nel Piano Paesistico vigente nell'area oggetto della previsione di modificazione;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 12, punto n. 3 del 21.09.2021** ha espresso il seguente parere: *"...omissis... La commissione esaminata la pratica, vista la scheda istruttoria e rilevato che trattasi dell'apertura di un varco pedonale per il quale è stato già espresso parere favorevole dalla Città Metropolitana di Napoli e dal Comando Polizia Municipale; Rilevato altresì che l'intervento è previsto dall'art. 9 del vigente P.T.P. essendo lo stesso annoverato tra gli interventi di manutenzione straordinaria, esprime parere favorevole all'unanimità ...omissis..."*;
- **che** in data 22.09.2021 il Responsabile del Paesaggio ai sensi dell'art. 11, co. 5 del D.P.R. n. 31/2017, ha elaborato la relativa *"Proposta di Accoglimento"*, in conformità al parere favorevole reso in data 21.09.2021 dalla Commissione per il Paesaggio.
- **che** con nota prot. com. n. 6378 del 30.09.2021, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli la suddetta *"Proposta di Accoglimento"* unitamente alla documentazione ed agli elaborati di progetto dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta dagli uffici del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data **20.10.2021** (giusta ricevuta in atti);
- **che** il progettista incaricato trasmetteva dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29.12.2018;

VISTO:

- l'art. 11 del DPR 31/2017 che al comma 5, ultimo periodo, recita: *"Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi"* e che al comma 9 recita: *"In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica"*.
- la Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione – VI) N. 3561 del 09.08.2016;
- la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), N. 01542/2021 REG. PROV. COLL, N. 00386/2021 REG. RIC;
- la nota acquisita in data 29.11.2021, di sollecito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, da parte del sig. Lombardi Augusto.

RILEVATO:

- **che** alla data del **29.11.2021** (giusta attestazione prot. n. 8189 del 29.11.2021) emessa dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, risultando decorso il termine previsto dal comma 9 dell'art. 11 del DPR 31/2017 che richiama l'art. 17 bis della Legge 241 del 07.08.1990 è da ritenersi formato il relativo **silenzio assenso**;

RITENUTO:

di poter dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data **21.09.2021** dalla **Commissione per il Paesaggio**.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n.1557 del 01.03.2021, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "*Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali*";

R I L A S C I A
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Al Sig. **LOMBARDI AUGUSTO**, nato a Barano d'Ischia il 23.10.1950 ed ivi residente alla Via Tenente G. Conte n. 1, C.F. LMBGST50R23A617M, in qualità del Legale Rappresentante della società "Lombardi S.r.l.", sede legale in via G. Gigante n. 174 Napoli, ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380, relativa al "**Progetto per l'apertura di un varco pedonale**" dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla Vincenzo Di Meglio, in catasto al foglio n. 18 p.lla n. 303, così come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii, nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017 in conformità al parere favorevole reso in data **21.09.2021** dalla **Commissione per il paesaggio**.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii..

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado*".

Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico
(geom. Mattia Florio)



Il Responsabile per il Paesaggio
(arch. Mattia Di Costanzo)

